



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/113/2559

Roma, 4 novembre 2010

OGGETTO: Criteri applicativi dell'art. 11 dell'ANQ. Quesito.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento a quanto richiesto con la nota sopradistinta con la quale codesta O.S. ha chiesto chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 11 dell'ANQ in tema di cambi turno.

Quanto convenuto dalla Commissione Paritetica del 30 ottobre 2000 e previsto dalla circolare n. 555/39/RS/01/113/2081 del 5/6/2000 secondo cui l'anticipo o il posticipo oltre le due ore fa maturare il diritto al compenso per il cambio turno, deve ritenersi superato dal disposto dell'art. 11, co. 6 che precisa che non costituisce cambio turno l'anticipo o il posticipo di un'ora. Tale anticipo o posticipo deve valutarsi rispetto alla previsione contenuta nella programmazione settimanale.

Pertanto, qualora venga disposto l'anticipo o il posticipo per più di un'ora del turno di servizio programmato, al personale dovrà essere corrisposta l'indennità di cambio turno.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Castrese De Rosa)



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA  
*Segreteria Nazionale*

Roma, lì 08/10/2010

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della P.S.  
Ufficio per le Relazioni Sindacali di  
c.a. Dott.ssa Cristina ERMINI

R O M A

**OGGETTO** : criteri applicativi dell'art. 11 dell'A.N.Q. - Quesito.

Di seguito alle precorse comunicazioni telefoniche, con la presente intendiamo richiedere l'interpretazione corretta dei criteri applicativi dell'istituto del cambio turno.

In particolare il 30 ottobre 2000, la Commissione paritetica chiamata ad esprimersi, ai sensi dell'art. 25 del vecchio A.N.Q., sulle controversie insorte in periferia sul riconoscimento del cambio turno, aveva stabilito che l'anticipo o il posticipo di un massimo di due ore individuale di servizio non configurasse l'attribuzione del cambio turno.

Ne scaturiva conseguenzialmente l'univoca determinazione che l'anticipo o il posticipo dell'orario, oltre le due ore, faceva maturare il diritto di attribuzione del cambio turno.

Oggi l'art. 7, nr.5 del nuovo A.N.Q., ha mantenuto invariato il principio, riducendo l'anticipo o il posticipo della modifica del turno di servizio ad una sola ora, facendone derivare conseguenzialmente che oltre tale limite, non essendo modificati altri presupposti, al personale compete il riconoscimento del cambio turno.

Premesso quanto sopra, poiché a livello territoriale qualche Dirigente ritiene di interpretare la norma secondo i parametri del vecchio A.N.Q., si chiede a codesto ufficio di voler fornire chiarimenti in merito a quanto sopra esposto.

In attesa di cortese ed urgente riscontro, si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE  
Primo SARDI